

BVGer C-7913/2009 vom 17. Februar 2010

Bundesverwaltungsgericht, 2010-02-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-7913_2009

FR: TAF C-7913/2009 du 17 février 2010

IT: TAF C-7913/2009 del 17 febbraio 2010

Regeste

Periodo del contributo minimo

Erwägungen

E. 1.1

In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10).

E. 1.2

Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

E. 1.3

Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).

E. 1.4

In concreto, il ricorso è stato presentato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), ed è pertanto ammissibile.

E. 2.1

Con la LPGA è stata introdotta una procedura d'opposizione. L'art. 52 LPGA prevede che le decisioni possono essere impugunate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali; le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e

contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici; la procedura d'opposizione è gratuita; di regola non sono accordate ripetibili. Se non è inoltrata alcuna opposizione contro una decisione dell'amministrazione, quest'ultima passa in giudicato (art. 54 cpv. 1 lett. a LPGa). Il giudice delle assicurazioni sociali non può quindi esaminare le decisioni che non hanno fatto l'oggetto di un'opposizione tempestiva (UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurigo, 2009, ad art. 52, n. 26).

E. 2.2

Secondo l'art. 10 cpv. 1 dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali dell'11 settembre 2002 (OPGA, RS 830.11), l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. L'opposizione scritta deve portare la firma dell'opponente o del suo patrocinatore (cpv. 4 prima frase OPGA). L'art. 10 cpv. 5 OPGA precisa che se l'opposizione non soddisfa ai requisiti di cui al cpv. 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarsi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito (cfr., nello stesso senso, l'art. 52 cpv. 3 PA).

E. 2.3

I termini stabiliti dalla legge sono perentori e non possono essere prorogati (art. 40 LPGa). Se il termine è computato in giorni o in mesi, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 1 e 3 LPGa). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono durante le ferie giudiziarie (art. 38 cpv. 4 LPGa). Le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGa).

E. 3.1

Nella fattispecie, la parte ricorrente non ha dato seguito nel termine impartito alla diffida del 26 ottobre 2009, che la invitava a firmare l'opposizione, e pertanto la CSC non è entrata nel merito dell'opposizione. L'amministrazione, nella sua risposta, osserva che un termine di tre settimane era adeguato all'obbiettivo richiesto con la diffida del 26 ottobre 2009 e sarebbe dunque conforme a quanto disposto dall'art. 10 cpv. 5 OPGA.

E. 3.2

In realtà, occorre evidenziare che la notifica della diffida del 26 ottobre 2009, come pure quella degli altri atti amministrativi, era chiaramente difettosa, in quanto inviata alla sede di Losanna del Patronato INCA. Infatti, il rappresentante dell'opponente era ed è il Patronato INCA di Rutherford e non il Patronato INCA di Losanna. Quest'ultimo ha trasmesso la diffida del 26 ottobre 2009 al Patronato competente negli Stati Uniti, il che di tutta evidenza, ha richiesto diverso tempo, da cui il ritardo nella presentazione dell'opposizione firmata. Ora, giusta l'art. 11 cpv. 3 PA, fintanto che la parte non revochi la procura, l'autorità comunica con il rappresentante. Inoltre, secondo l'art. 38 PA, una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio. Alla luce di queste circostanze, atteso che la notifica era difettosa, non si può imputare all'opponente di aver omesso di adempiere alle sue incombenze entro il termine assegnato. Il rappresentante di A. _____ avrebbe dovuto disporre del termine impartito per poter rispondere all'amministrazione ed adempiere alle incombenze richieste (cfr. in questo senso la sentenza I 565/02 del Tribunale

federale delle assicurazioni del 6 maggio 2003 consid. 3.1 e referenze menzionate). L'interessato, tramite il suo regolare rappresentante, ha adempiuto ai suoi obblighi non appena è venuto a conoscenza - il 28 novembre 2009 - della lettera/diffida dell'amministrazione del 26 ottobre 2006. Il plico, con la documentazione annessa, è stato ricevuto dall'amministrazione il 7 dicembre 2009 (doc. 35, 36) con data di spedizione da un ufficio postale degli Stati Uniti, Air Mail, per quel che si può leggere, 30 novembre 2009 (doc. 36). Viste le circostanze sopra esposte, è da ritenere che l'opposizione del 30 novembre 2009 è tempestiva. Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e la decisione su opposizione annullata. L'incarto è trasmesso alla CSC, affinché emani una nuova decisione su opposizione.

E. 4.1

Visto l'esito del ricorso, non si prelevano spese processuali.

E. 4.2

In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 300.-, da porre a carico della CSC.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.